



**CITTÀ DI  
TRADATE**

COMUNE DI TRADATE

tel. 0331 826836

fax 0331 826886

s.sociali@comune.tradate.va.it

comune.tradate@pec.regione.lombardia.it

**AVVISO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI TRANSITORI PER NUCLEI IN SITUAZIONE DI GRAVE  
EMERGENZA ABITATIVA**

**Scadenza Bando: 10/06/2022**

**PREMESSA**

Il Comune di Tradate destina una quota di alloggi ai servizi abitativi transitori (SAT), al fine di rispondere alla grave emergenza abitativa.

Il presente bando persegue lo scopo di offrire una risposta immediata alla grave emergenza abitativa, secondo quanto previsto dal Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39/2021 e dalla normativa regionale vigente in materia di edilizia residenziale pubblica.

**DESTINATARI**

I destinatari dei SAT sono individuati tra i soggetti appartenenti alle seguenti categorie:

1. nuclei familiari soggetti a procedure esecutive di rilascio degli immobili;
2. nuclei familiari in situazioni di grave emergenza abitativa.

In entrambi i casi trattasi di nuclei familiari che risiedono o che hanno risieduto in abitazioni a titolo di proprietà o in regime di locazione privata nel Comune di Tradate.

**REQUISITI GENERALI**

Possono presentare domanda di partecipazione al presente avviso i nuclei familiari che alla data di presentazione della domanda siano in possesso dei requisiti e condizioni previsti dall'art. 7 del Regolamento Regionale del 4 agosto 2017, n. 4, tra cui:

- a) **cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea** ovvero condizione di **stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo** ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n.3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) o di **stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro** subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), ovvero di stranieri che, in base alla normativa statale, beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini italiani ai fini dell'accesso ai servizi abitativi pubblici comunque denominati;
- b) **residenza anagrafica a Tradate;**

c) indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare, calcolato con i criteri stabiliti dalla normativa statale di riferimento non superiore ad euro 16.000 e valori patrimoniali, mobiliari ed immobiliari, del medesimo nucleo familiare determinati come di seguito indicato:

1) per i nuclei familiari composti da un solo componente la soglia patrimoniale è determinata nel valore di euro 22.000,00;

2) per i nuclei familiari con due o più componenti, la soglia patrimoniale è determinata nel valore di euro 16.000,00 + (euro 5.000,00 x il Parametro della Scala di Equivalenza [PSE]).

Prospetto esemplificativo

| Numero componenti solo maggiorenni | Valore PSE | Soglia patrimoniale (valore in euro) |
|------------------------------------|------------|--------------------------------------|
| 1 persona                          | 1          | 22.000,00                            |
| 2 persone                          | 1,57       | 23.850,00                            |
| 3 persone                          | 2,04       | 26.200,00                            |
| 4 persone                          | 2,46       | 28.300,00                            |
| 5 persone                          | 2,85       | 30.250,00                            |
| 6 persone                          | 3,2        | 32.000,00                            |

d) **assenza di titolarità di diritti di proprietà** o di altri diritti reali di godimento su beni immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare, ubicati nel territorio italiano o all'estero;

e) **assenza di precedenti assegnazioni di alloggi sociali destinati a servizi abitativi pubblici** per i quali, nei precedenti cinque anni, è stata dichiarata la decadenza o è stato disposto l'annullamento, con conseguente risoluzione del contratto di locazione;

f) **assenza di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di alloggi di servizi abitativi pubblici** per morosità colpevole, in relazione al pagamento del canone di locazione ovvero al rimborso delle spese. Trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di decadenza dall'assegnazione, la domanda è ammissibile a condizione che il debito sia stato estinto;

g) **assenza di eventi di occupazione abusiva di alloggio** o di unità immobiliare ad uso non residenziale o di spazi pubblici e/o privati negli ultimi cinque anni; trascorsi cinque anni dalla cessazione dell'occupazione abusiva la domanda è ammissibile a condizione che l'eventuale debito derivante dai danneggiamenti prodotti durante il periodo di occupazione o nelle fasi di sgombero sia stato estinto;

h) **non aver ceduto**, in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, **l'alloggio** precedentemente assegnato o sue pertinenze in locazione;

i) **assenza di precedente assegnazione**, in proprietà, di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato in qualunque forma, concesso dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito senza dare luogo al risarcimento del danno.

I requisiti devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quanto previsto dalle lettere d), e), f), g), h) ed i), anche dagli altri componenti il nucleo familiare del richiedente, alla data di presentazione della domanda, nonché al momento dell'assegnazione. I suddetti requisiti devono permanere in costanza di rapporto, fatto salvo quanto stabilito in ordine al limite ISEE per la permanenza e ai limiti dei valori patrimoniali mobiliari ed immobiliari.

Ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della l.r. 16/2016, ai fini del rispetto del requisito di cui alla lettera d), nel caso di coniugi legalmente separati o divorziati in condizioni di disagio economico che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, sono obbligati al versamento dell'assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non hanno la disponibilità della casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi, non viene considerato il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento relativo alla casa coniugale in cui risiedono i figli.

## REQUISITI SPECIFICI

Posso presentare domanda nuclei con le seguenti caratteristiche:

- a) **debbano forzatamente rilasciare l'alloggio in cui abitano**, a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole nel pagamento del canone di locazione;
- b) che **abbiano rilasciato l'alloggio in cui abitavano** nei 6 mesi precedenti alla presentazione della domanda, a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole nel pagamento del canone di locazione e che permangono in una situazione di precarietà abitativa;
- c) che abbiano rilasciato l'alloggio in cui abitavano nei 6 mesi precedenti la presentazione della domanda, a causa di sua inagibilità dovuta ad evento calamitoso, dichiarata da organismo tecnicamente competente e che permangono in una situazione di precarietà abitativa;
- d) debbano forzatamente rilasciare l'alloggio di proprietà in cui abitano a seguito di decreto di trasferimento del bene pignorato per il mancato pagamento delle rate di mutuo e/o delle spese condominiali, purché il mancato pagamento sia dovuto a morosità incolpevole;
- e) che abbiano rilasciato l'alloggio di proprietà in cui abitano a seguito di decreto di trasferimento del bene pignorato, emesso nei 6 mesi precedenti la data di presentazione della domanda, per il mancato pagamento delle rate di mutuo e/o delle spese condominiali, purché il mancato pagamento sia dovuto a morosità incolpevole e che permangono in una situazione di precarietà abitativa;
- f) **privi di alloggio** che necessitano di urgente sistemazione abitativa.

I requisiti di accesso ai S.A.T. devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e al momento dell'assegnazione.

I SAT sono assegnati ai nuclei familiari in possesso dei requisiti per l'accesso ai Servizi Abitativi Pubblici stabiliti dall'articolo 7 del Regolamento Regionale del 4 agosto 2017, n. 4 "Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici"; tutti i requisiti devono essere posseduti, ad eccezione dell'attestazione delle condizioni di indigenza di cui all'art. 13 del Regolamento Regionale n. 4/2017.

## **VALUTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI PER L'ASSEGNAZIONE**

La valutazione delle condizioni per l'assegnazione del servizio abitativo transitorio verrà effettuata da un nucleo di valutazione tecnico che prenderà in considerazione la gravità ed al carattere emergenziale delle condizioni dichiarate dai richiedenti.

Ai fini della valutazione, sono considerate prioritarie le situazioni di emergenza abitativa riconducibili a:

- Emergenza dovuta a provvedimento esecutivo di rilascio degli immobili;
- Condizione igienico sanitaria dell'alloggio attualmente occupato / condizioni di inagibilità / pericolosità dell'alloggio attualmente occupato;
- Nuclei familiari in situazione di condizione abitativa di emergenza con oneri a carico del Comune;
- Nuclei familiari privi di alloggio in situazione di forte fragilità attestata dal servizio sociale comunale;
- Nuclei familiari al cui interno ci siano componenti minori;
- Nuclei familiari al cui interno ci siano componenti disabili;
- Nuclei familiari al cui interno ci siano componenti anziani;
- ISEE inferiore al minimo vitale e grave condizione di indigenza.

## **ASSEGNAZIONE ALLOGGI**

Le assegnazioni delle unità abitative SAT sono effettuate con provvedimento espresso e motivato da parte del Responsabile del Servizio Sociale, all'esito dell'istruttoria effettuata dal Responsabile del procedimento in collaborazione con il nucleo di valutazione tecnico.

L'assegnazione dei SAT, con la conseguente sottoscrizione del contratto di locazione, è subordinata alla sottoscrizione di un patto di servizio con cui l'assegnatario si impegna a partecipare a progetti di inclusione proposti dai Servizi Sociali del Comune di Tradate, progetti personalizzati in relazione alle condizioni di disagio del nucleo stesso e finalizzati al recupero dell'autonomia economica e sociale.

Tali unità abitative sono assegnate ai nuclei familiari in possesso dei requisiti per l'accesso ai servizi abitativi pubblici per un periodo di 12 mesi, eventualmente prorogabile mediante provvedimento motivato. Per la determinazione del canone di locazione l'ente proprietario utilizza le modalità di calcolo previste per gli alloggi del Servizio Abitativo Pubblico.

#### **MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

Gli interessati dovranno presentare domanda dal momento della pubblicazione del presente bando entro pervenire **entro le ore 12 del giorno 10 Giugno 2022**.

La domanda può essere reperita, oltre che presso l'ufficio servizi sociali, anche sul sito del Comune:

[www.comune.tradate.va.it](http://www.comune.tradate.va.it).

Per presentare domanda e ricevere assistenza nella compilazione dell'istanza è possibile prendere appuntamento con l'ufficio servizi sociali telefonando al numero 0331.826835 o scrivendo a: [assistentsociali@comune.tradate.va.it](mailto:assistentsociali@comune.tradate.va.it).

#### **CONTROLLI**

L'Amministrazione comunale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, procederà ad "effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato DPR".

Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante ed i componenti il suo nucleo familiare, decadono dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Nel provvedimento di annullamento dell'assegnazione di un alloggio, verrà stabilito il termine per il rilascio dello stesso non eccedente i sei mesi.

#### **TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Il trattamento dei dati personali, avverrà in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, così come indicato nell'Informativa Privacy relativa al trattamento dei dati personali, allegata alla domanda.

La Responsabile del Settore Servizi Sociali  
Dott.ssa Alessandra Di Benedetto